

Università degli Studi di Perugia

DR n. 1534

Il Rettore

Vista la L. n. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto l'art. 44 dello Statuto di Ateneo, che disciplina le Scuole Interdipartimentali di Ateneo, strutture di raccordo tra due o più Dipartimenti, al fine di razionalizzare le attività relative alla didattica di interesse comune;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014, su parere favorevole del Senato Accademico reso nella medesima data, con la quale è stata deliberata l'istituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia quale struttura di raccordo tra il Dipartimento di Medicina, il Dipartimento di Medicina Sperimentale e il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, al fine della razionalizzazione e del coordinamento delle attività didattiche di interesse comune, di gestione dei servizi comuni nonché della gestione delle funzioni assistenziali;

Visto, altresì, il comma 5 del citato art. 44 dello Statuto di Ateneo, a mente del quale ogni Scuola costituisce un organo deliberante, denominato Consiglio della Scuola, composto, tra l'altro, da una rappresentanza degli studenti, pari al quindici percento delle altre componenti, iscritti ai Corsi di studio attivati dai Dipartimenti;

Visto, altresì, l'art. 54 dello Statuto in materia di composizione degli organi elettivi;

Visti i Capi I, II e X del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo recanti le disposizioni generali riguardanti le elezioni e designazioni degli organi e delle strutture dell'Ateneo, le disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e votazioni, le disposizioni in materia di elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli organi di Ateneo, tra i quali i Consigli delle Scuole Interdipartimentali;

Rilevato che il Consiglio della neo-istituita Scuola Interdipartimentale in Medicina e Chirurgia, la cui composizione comprende la rappresentanza studentesca deve essere costituito in tempo utile per l'attivazione dall'a.a. 2014/2015;

Ritenuto, quindi, non conciliabile con la ristrettezza dei tempi connessi all'attivazione della Scuola, acquisire il parere del Consiglio degli Studenti in ordine alla data di svolgimento delle votazioni;

Dato atto della mancanza di una previsione specifica per i Consigli delle Scuole Interdipartimentali in merito al numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle Liste elettorali studentesche:

Rilevato che la Scuola interdipartimentale risulta struttura di raccordo tra dipartimenti:

Ritenuta, pertanto applicabile la disposizione di cui all'art. 54, comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo, relativa al Consiglio di Dipartimento, per il quale è previsto che la Lista elettorale sia sottoscritta da almeno 20 studenti che godono del relativo elettorato attivo;

Oggetto:

Indizione delle votazioni per l'elezione di n. 5 rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia

Il Resp. Area

Il Resp. Ufficio

procedimento

Direzione

Tel: Fax: E-mail: ufficio.elettoraleeaffarioenerali@unioa.it



DECRETA

Art. 1

Sono indette per i giorni 15 e 16 ottobre 2014 le votazioni per l'elezione di n. studenti nel Consiglio della Scuola 5 rappresentanti degli Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, cui afferiscono il Dipartimento di Medicina, il Dipartimento di Medicina Sperimentale e il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche.

Ai fini del presente decreto sono di pertinenza dei Dipartimenti afferenti alla Scuola i Corsi di studio e i Corsi di Dottorato di cui agli elenchi allegati sub lett. "A" e "B" al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio attivati dai Dipartimenti afferenti alla Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia e in regola con il pagamento delle tasse per l'anno accademico 2013/2014 presso questa Università, che risultino tali al giorno precedente la data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e ai attivati dai Dipartimenti afferenti alla Dottorato Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di uno e che siano in regola con il pagamento delle tasse alla data di scadenza della presentazione delle candidature. Sono esclusi dal solo elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga.

Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione nei dodici mesi antecedenti le elezioni.

Gli elenchi dell'elettorato attivo saranno resi pubblici sul sito web di Ateneo e consultabili anche presso l'Ufficio Elettorale e Affari Generali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 a partire dal 24 settembre 2014.

Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale ed eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati e sanati fino al giorno stesso delle elezioni.

Art. 3

I rappresentanti degli studenti, di cui al precedente art. 1, sono eletti con voto segreto a liste concorrenti e con attribuzione proporzionale dei seggi tra i candidati compresi nelle liste, che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi dagli aventi diritto.



Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo o da un motto e possono contenere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi (e quindi non superiore a n. 15 candidati).

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per il medesimo organo; nessuno studente può sottoscrivere più di una lista concorrente per il medesimo organo.

Le sottoscrizioni dei presentatori di lista vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000.

Ciascuna lista per le presenti votazioni deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da **almeno venti** studenti che godono dell'elettorato attivo alla data in cui viene depositata la lista.

Per la validità delle sottoscrizioni è necessario allegare al modulo, allegato **sub n. 1** al presente decreto, debitamente firmato, gli elementi di identificazione di un documento di riconoscimento valido di ciascun sottoscrittore e di ogni candidato, ovvero della tessera universitaria.

Le liste, da presentarsi utilizzando l'apposito modulo, devono essere controfirmate, per accettazione, dai candidati a norma dell'art. 54, c. 4 e 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

Il sottoscrittore di una lista (tra i venti suddetti) non può essere candidato, pena nullità della sottoscrizione.

Ogni lista individua un Delegato di lista ai fini del deposito della stessa; il Delegato rappresenta la lista per ogni adempimento e nei rapporti con l'Ufficio Elettorale e Affari Generali. Nel caso in cui il Delegato di lista non sia individuato viene considerato tale il primo degli studenti presentatori della lista. Ogni lista di candidati deve essere depositata da parte del Delegato di lista presso l'Ufficio Elettorale e Affari Generali di Ateneo dalle ore 9.00 del venticinquesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (10 settembre 2014) alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (17 settembre 2014). Nel caso in cui, al momento del deposito, il Delegato sia assente o versi in situazione di impedimento, il deposito stesso può essere effettuato da altra persona, purché munita di apposita delega e di copia del documento di identità del Delegato assente, pena la non accettazione della lista stessa.

L'Ufficio Elettorale e Affari Generali di Ateneo rilascia al Delegato di lista apposita ricevuta, indicando la data e l'ora di presentazione.

Art. 4

Le operazioni sulla verifica della regolarità e validità delle liste sono svolte dalla Commissione Elettorale Centrale che decide sulle eventuali inammissibilità. Queste ultime sono notificate, con decreto del Rettore, al Delegato di lista almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni (1 ottobre 2014). L'Ufficio Elettorale e Affari Generali procede all'attribuzione dei numeri di lista alle liste riscontrate regolari, sulla base dell'ordine di presentazione.



Le liste presentate e riscontrate regolari, nonché i nominativi di tutti i candidati ammessi sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo almeno cinque giorni prima (8 ottobre 2014) della data delle elezioni e affissi con appositi manifesti presso i seggi elettorali.

Nel corso della competizione elettorale una lista elettorale può essere **ritirata** mediante apposita richiesta da parte del Delegato presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata all'Ufficio Elettorale e Affari Generali entro e non oltre i sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste (**26 settembre 2014**), pena il non accoglimento della richiesta stessa.

Art. 5

Con Decreto Rettorale sono istituiti i seggi elettorali che resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 15 ottobre 2014 e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del 16 ottobre 2014; gli elettori ancora presenti nei seggi all'ora di chiusura, avranno diritto di essere ammessi al voto. Con apposito avviso, pubblicato sul sito web dell'Università, sarà resa nota l'ubicazione del seggio presso cui ciascun elettore potrà recarsi a votare.

Art. 6

Nei giorni delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale nei seggi e nelle loro immediate vicinanze.

A ciascun seggio potranno accedere soltanto gli iscritti negli elenchi dei votanti presso il seggio stesso. È fatto divieto di sostare nel locale del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.

Alle operazioni elettorali, che saranno pubbliche, potranno assistere, previa autorizzazione della Commissione Elettorale Centrale, anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi, designati dal Delegato della relativa lista, dovranno essere comunicati alla stessa Commissione, per il tramite dell'Ufficio Elettorale e Affari Generali, entro le ore 12.00 del 24 settembre 2014; non è consentito designare, per ogni seggio, più di un rappresentante per ogni lista, che non può essere candidato.

Qualora un elettore non risultasse nella lista dei votanti, pur in possesso dei requisiti prescritti, potrà esercitare il diritto di voto, previa richiesta da parte del medesimo della dichiarazione attestante la regolare iscrizione all'Università degli Studi di Perugia rilasciata dalla competente Segreteria studenti. Detta dichiarazione dovrà essere acquisita dal Presidente di Seggio che inserirà il nominativo dello studente in calce alla lista dei votanti, dandone atto nel verbale di seggio.

Art. 7

I Presidenti di seggio dovranno, previamente al voto, chiedere agli elettori, per accertarne l'identità personale, l'esibizione di un valido documento di riconoscimento, ivi compresa la tessera universitaria munita di foto di



riconoscimento. L'elettore sprovvisto di documento d'identità può essere ammesso al voto se la sua identità viene certificata per iscritto da uno dei componenti del seggio.

Gli elettori diversamente abili potranno esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università degli Studi di Perugia, liberamente scelto.

Nessun elettore potrà esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico, che deve essere allegato al verbale.

Art. 8

Le schede elettorali riporteranno elencati le denominazioni delle liste risultate regolari, secondo l'ordine di presentazione.

L'elettore potrà esprimere il proprio voto di lista barrando la casella posta a fianco della stessa; potrà, altresì, esprimere il voto di preferenza indicando negli appositi spazi il cognome del candidato prescelto.

In caso di presenza di più candidati nella stessa lista con lo stesso cognome, dovrà essere indicato, oltre al cognome, anche il nome del candidato prescelto e il numero di matricola.

Art. 9

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria e che, comunque siano prive di timbro e firma di un componente il seggio;
- che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore;
- che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
- che risultino in qualsiasi modo deteriorate;
- che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più liste;
- che non abbiano riportato il voto di lista ma abbiano espresso preferenze per candidati non compresi nella lista;
- che contengano il nominativo di un soggetto non candidato in alcuna lista;
- per inosservanza dell'obbligo di segretezza;

Nel caso in cui le schede contengano ciascuna:

- il solo voto di lista senza alcun voto di preferenza è da considerare valido il solo voto di lista;
- il voto di lista e voti di preferenza per candidati non compresi nella lista votata, è da considerare valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza;
- la sola indicazione delle preferenze per candidati tutti compresi nella stessa lista, sono validi il voto di lista ed i voti di preferenza;
- voti di preferenza per candidati della stessa lista eccedenti il numero massimo previsto, è comunque valido il voto di lista ma sono nulli i voti di preferenza in eccedenza rispetto a tale numero massimo.



Art. 10

Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti il seggio, avranno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguiranno ininterrottamente fino alla loro conclusione.

Al termine delle operazioni di scrutinio i Presidenti di seggio comunicheranno, per il tramite dell'Ufficio Elettorale e Affari Generali, i relativi risultati alla Commissione Elettorale Centrale la quale, dopo averne controllato la regolarità e la validità, li trasmetterà al Rettore.

Con proprio Decreto il Rettore proclamerà in via provvisoria l'esito delle votazioni, assicurando pubblicità allo stesso mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e all'albo pretorio on-line.

Decorsi i termini per eventuali ricorsi, di cui all'art. 21 del Regolamento Generale, o in caso di rigetto dei ricorsi pervenuti, il Rettore, con proprio Decreto proclama gli eletti, assicurando pubblicità allo stesso, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e all'albo pretorio on-line.

Art. 11

Il mandato degli eletti si riferisce al biennio accademico 2014/2016.

Gli studenti eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università degli Studi di Perugia hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore e decadono dall'incarico.

Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra fino al termine del mandato il primo dei non eletti, compreso nella medesima lista fino ad esaurimento della stessa.

Art. 12

Le votazioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno il 5% degli aventi diritto.

Se il quorum richiesto non è raggiunto non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni sono ripetute entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale.

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo.

Perugia, 1 1 AGO, 2014

IL/RETTORE

Prof Aranco Moriconi

Per copia conforme all'originale
DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Segreteria Organizzativa
Dott. saglatura Moscont

Direzione Generale

Palazzo Murena Piazza dell'Università 1 06123 Perugia Area: Legale e Contratti
Ufficio: Elettorale e Affari Generali

Tel: +39 075 585 2306-2021-2167 Fax: +39 075 585 2167 E-mail: ufficio elettoraleeaffarioenerali@unico.it

Corsi di Studio

LS41	BIOTECNOLOGIE MEDICHE
T054	DIETISTICA
T055	FISIOTERAPIA
L055	FISIOTERAPIA
L05B	INFERMIERISTICA
L050	INFERMIERISTICA
L05A	INFERMIERISTICA
T050	INFERMIERISTICA
T05A	INFERMIERISTICA
T05B	INFERMIERISTICA
L056	LOGOPEDIA
T056	LOGOPEDIA
MU01	MEDICINA E CHIRURGIA
MU02	MEDICINA E CHIRURGIA
CU01	MEDICINA E CHIRURGIA
CU02	MEDICINA E CHIRURGIA
155	MEDICINA E CHIRURGIA
MU06	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
LS54	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
157	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
L051	OSTETRICIA
T051	OSTETRICIA
T057	PODOLOGIA
LM41	SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI
LM19	SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
LS19	SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
LM18	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE
LS18	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATIVE
LM92	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE
156	SCIENZE MOTORIE
L101	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
T101	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
L059	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
T059	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
L052	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
T052	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
T053	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
L053	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

Corsi di Dottorato

- > BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE
- > BIOLOGIA E MEDICINA SPERIMENTALE
- > BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI NELLE MALATTIE VASCOLARI E ENDOCRINO-METABOLICHE
- > BIOTECNOLOGIE FARMACOLOGICHE, ONCOLOGIA E FARMACOLOGIA CLINICA
- BIOTECNOLOGIE NEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO UMANO
- > MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
- > MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE
- ➤ NEUROSCIENZE
- > PATOGENESI MOLECOLARE, IMMUNOLOGIA E CONTROLLO DEGLI AGENTI TRASMISSIBILI CHE CAUSANO LE PRINCIPALI MALATTIE ASSOCIATE ALLA POVERTA': MALARIA, AIDS E TUBERCOLOSI
- > PATOLOGIA E CLINICA DELL'ARTERIOSCLEROSI
- > SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE
- > SCIENZE CHIRURGICHE E RADIOLOGICHE

Allegato 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRUR	NZE STUDENTESCHE NEL DI MEDICINA E CHIRURGIA	E RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL SETIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA (Biennio 2014/2016) 1 5 3 4 1 AGN 2014
DENOMINAZIONE O SIGLA DELLA LISTA		7 A00. Ca
DELEGATO DI LISTA	Telefono n.	Ċ.

CANDIDATI DI LISTA

Ciascuno dei candidati di lista sotto indicati, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni di cui al Decreto medesimo, dichiara:

- la veridicità dei dati personali e di carriera riportati nella presente tabella nonché l'autografia della propria firma;
 - di accettare la candidatura;
- di attestare il proprio stato di eleggibilità;

di autorizzare	di autorizzare il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003	personali ex D. I	.gs. 196/2003			
Cognome	NOME	MATRICOLA	ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	Corso di studio	LUOGO E DATA DI NASCITA	Firma
		•				

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

ENOMINAZIONE O S	IGLA DELLA LIS	TA			1004	4 1 1 AGO. 2014
ELEGATO DI LISTA			e-mail	~ ~	Telefono n	
ateria, secondo le disp • la veridicità dei	osizioni di cui al De dati personali e di	ecreto medesimo (i carriera riportati (r gli effetti del DPR 445/20 dichiara: nella presente tabella nono	SCRITTORI DI LISTA 2000, consapevoli che le dichiarazioni n ché l'autografia della propria firma;	nendaci sono punite al sensi del codice pena	ale e delle leggi speciali in
di autorizzare il	trattamento dei d	ati personali ex D.	Lgs. 196/2003			***
COGNOME	Nome	MATRICOLA	IDENTIFICAZIONE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	Corso di studio	LUOGO E DATA DI NASCITA	Firma
					·	
						,
				·		
						·
)						
)						
_ sottoscrittel codice penale e delle indizione.	e leggi speciali in m	nat_ a nateria, secondo le	ilil disposizioni di cui al DPR	in qualità di delegato 445/2000, dichiara che la presente lis	di lista, consapevole che le dichiarazioni me sta è stata redatta in conformità a quanto pi	endaci sono punite ai sens revisto dall'art.3 del band
			IINIT/EDCITA/ DECI		gato di lista e al momento del deposito, in presenza del	personale addetto)
sensi del D.P.R. n. 44		, dichiaro autentic			a mezzo do	cumento di riconosciment
	1 IId 50	ciaco in data	UFFICIO ELE IL PERSONALE ADDET	TTORALE E AFFARI GENERALI,	Perugia,	